TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DELLA COMPETENZA DI DISPORRE IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

La competenza ad ordinare lo svincolo delle indennita' di espropriazione per causa di pubblica utilita', attribuita al Prefetto dall'art. 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e da ogni altra legge, e' devoluta al pretore o al Tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel Comune in cui trovasi il fondo espropriato.

Lo svincolo e' disposto, su richiesta di una delle parti interessate, con decreto del pretore, ovvero del Tribunale in Camera di consiglio, senza obbligo di assistenza di avvocato o procuratore.

Quando il valore del deposito non superi le L. 2500 e l'intestatario fornisca idonea malleveria, il pretore puo' decretare lo svincolo, ancorche' non siano prodotti i titoli comprovanti la proprieta' e la liberta' del fondo espropriato. (1) (2)

E' parimenti devoluta al pretore od al Tribunale, come sopra competente, la facolta' attribuita al Prefetto dagli articoli 30 e 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, di autorizzare il pagamento diretto della indennita' di espropriazione.

Insieme con la domanda di svincolo, ai sensi dell'art. 55 della stessa legge, deve essere presentato al pretore od al Tribunale competente un certificato della Prefettura attestante che non e' stato ad essa notificato alcun atto di opposizione.

I decreti del pretore e del Tribunale, emessi a norma del presente articolo, non sono soggetti alle speciali tasse di bollo per i provvedimenti di giurisdizione volontaria.

Versione in vigore dal 4 settembre 1966, non più in vigore dal 30 giugno 2002 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasferimento all'autorita' giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennita' di espropriazione per causa di pubblica utilita'
Estremi	Legge 3 aprile 1926, n. 686

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 21 agosto 1949, n. 609 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione, il limite di L. 2500, fissato nel comma terzo dell'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, e' elevato a L. 50.000".

(2) La L. 6 agosto 1966, n. 632 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione, il limite di lire 2.500, fissato nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, ed elevato a lire 50.000 con la legge 21 agosto 1949, n. 609, e' ulteriormente elevato a lire 500.000".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasferimento-all-autorita-giudiziaria-della-competenza-di-disporre/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-8-giugno-2001-n-327/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it